



DELIBERAZIONE N° 34 DEL 30/04/2012

OGGETTO: Procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA). Costituzione nucleo tecnico comunale di valutazione - autorità competente – Nomina.

L'anno **Duemiladodici**, il giorno **30** (trenta) del mese di **Aprile**, alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di San Miniato, in prima convocazione e in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle seguenti proposte all'ordine del giorno del 19.04.2012 prot. n. 7629, recapitato ai signori Consiglieri ai sensi dell'art. 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Compongono l'Assemblea il Sindaco **GABBANINI Vittorio** e i seguenti Consiglieri Comunali:

1	CUPELLI Francesca	11	BARTOLI Marzia
2	BONACCORSI Azzurra	12	GUERRI Gabriella
3	BELLINI Marzia	13	FERRARO Roberto
4	PINORI Umberto	14	CORSI Carlo
5	TRINCHETTI Emanuele	15	BINI Elisa
6	GIGLIOLI Simone	16	ALTINI Michele
7	LUPI Francesco	17	BERETTA Elena
8	MALATESTI Filippo	18	CORSI Fabio
9	BAGNI Veronica	19	CAVALLINI Laura
10	QUAGLI Mauro	20	DI GIANNI Michele

In seguito ad appello nominale iniziale, eseguito dal **Segretario Generale, Rita Milaneschi**, risultano assenti i signori consiglieri: Francesca Cupelli, Umberto Pinori, Emanuele Trinchetti, Veronica Bagni, Carlo Corsi, Fabio Corsi, Laura Cavallini e Michele Di Gianni. E' assente il Sindaco, pertanto i membri del Consiglio Comunale presenti all'appello iniziale sono **n. 12**. *Tutti gli assenti sono giustificati.*

Il Presidente del Consiglio Comunale, Sig.ra **Marzia BELLINI**, assume la presidenza e, accertata la presenza del numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta in forma pubblica la seduta.

Successivamente, nomina scrutatori i signori consiglieri: Elisa **BINI**, Mauro **QUAGLI** e Filippo **MALATESTI**.

Partecipano alla seduta gli Assessori Comunali: Sig.ri: **ROSSI Chiara**, **BERTINI Gianluca**, **GIUNTI Giuditta**, **GOZZINI Giacomo**, **PIAMPANI Mariateresa**, **SPALLETTI David**.

Presiede la discussione e la votazione del punto in oggetto il Presidente **Marzia**



Bellini; verbalizza la discussione e la votazione del punto in oggetto il Segretario Generale dott.ssa Rita Milaneschi;

Risultano assenti al momento della votazione del punto in oggetto i signori consiglieri: CUPELLI FRANCESCA, PINORI UMBERTO, TRINCHETTI EMANUELE, CORSI FABIO, CORSI CARLO, DI GIANNI MICHELE, pertanto i membri del Consiglio presenti sono in numero legale di n. 15.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- l'art. 6 del trattato istitutivo dell'Unione Europea stabilisce l'inderogabile necessità di integrare le politiche e le azioni con la prospettiva dello sviluppo sostenibile;
- l'art. 174 del trattato al fine di garantire la protezione di beni fondamentali, quali la salute e l'ambiente introduce il principio di precauzione, con il quale impone determinare cautele in un momento anteriore a quello decisionale;
- l'art. 174 suddetto rientra tra le disposizioni che esprimono gli obiettivi fondamentali e principi essenziali con valore costituzionale e quindi vincolante per gli stati membri;
- con la direttiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, è stata introdotta la valutazione ambientale strategica concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente con lo scopo dichiarato all'articolo 1 della direttiva, di garantire un <<elevato livello di protezione dell'ambiente (...) all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile>>;
- la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita, dallo Stato Italiano, con la parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni;
- l'art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e l'art. 4 della L.R.T. n. 10/2010 definiscono e distingue, tra l'altro, le tre figure cardine del procedimento di verifica di VAS:
 - autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
 - autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti;
 - proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;
- l'art. 41 della L.R.T. n. 10/2010 individua l'autorità competente per la VIA come la pubblica amministrazione cui è affidata la gestione delle procedure in materia di VIA;
- l'art. 7 dello stesso D. Lgs.:
 - al comma 6 definisce che in sede regionale, l'autorità competente è la



COMUNE DI SAN MINIATO
Provincia di Pisa

- pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, a cui compete l'attività di valutazione ambientale;
- al comma 7 demanda alle Regioni il compito di emanare leggi e regolamenti con i quali disciplinare le proprie competenze e quelle degli altri Enti Locali;
 - la Regione Toscana, in sede di prima applicazione, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 87 del 09.02.2009, ha approvato la circolare "Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS e VIA" con la quale ha:
 - individuato l'Autorità Competente per i piani e programmi di competenza regionale nella Giunta Regionale con il supporto tecnico istruttorio del nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV);
 - impartito alle amministrazioni locali l'indirizzo di provvedere preliminarmente alla individuazione dell'Autorità Competente quale condizione imprescindibile per l'applicazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 e delle norme regionali compatibili;
 - in data 10 febbraio 2010 la Regione Toscana ha emanato la Legge Regionale n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" con la quale ha definito e regolato i procedimenti di VAS e VIA, nella quale Legge ha confermato nuovamente quale Autorità Competente la Giunta Regionale;
 - in data 17.02.2012 la Regione Toscana con Legge Regionale n. 6 ha modificato ed integrato il dettato normativo della Legge Regionale n. 10, ed in particolare all'art. 12 ha:
 - al comma 1 definito i requisiti che l'Autorità Competente deve possedere ed in particolare:
 - a) separazione rispetto all'autorità precedente;
 - b) adeguato grado di autonomia;
 - c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;
 - al comma 2 individuato e nominato per i piani e programmi approvati dalla Regione l'Autorità Competente nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), recependo in tale modo il principio contenuto nel D. Lgs. n. 152/2006 secondo il quale vi deve essere separazione tra autorità precedente ed autorità competente per la VAS, in modo da valorizzare l'autonomia e l'indipendenza dell'autorità competente prescrivendo che la medesima sia dotata di adeguata professionalità e di specifiche competenze tecniche;
 - al comma 3 lasciato agli Enti Locali la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l'individuazione di tale autorità, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge regionale;
 - il Comune di San Miniato in sede di prima applicazione e coerentemente alle prime indicazioni regionali ha con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17.04.2009, esecutiva, identificato quale "autorità competente" la Giunta Comunale con il supporto tecnico istruttorio delle strutture interne al Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico;



COMUNE DI SAN MINIATO
Provincia di Pisa

- l'evoluzione normativa sopra indicata con il modificato dettato normativo regionale ha determinato la necessità di provvedere alla nomina dell'Autorità Competente andando a modificare quanto a suo tempo deliberato dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 39/2009;

Ricordato che l'Amministrazione Comunale è chiamata a esprimere pareri e contributi in qualità di ente territorialmente interessato e/o ente competente per i procedimenti di competenza statale, regionale e provinciale coordinando i vari settori interessati dal procedimento;

Visto il D. Lgs. n. 152/2006 e successive sue modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 10/2010 e successive sue modifiche ed integrazioni;

Richiamati i principi fondanti comunitari, di protezione e precauzione, in ordine ai procedimenti di Valutazione nonché quello della separazione tra Autorità Procedente e Autorità Competente;

Ricordato che l'Autorità Competente, deve essere un soggetto pubblico, con competenza tecnica e specializzazione in materia di tutela ambientale;

Preso atto che la Legge Regionale Toscana n. 10/2010 e successive sue modifiche ed integrazioni indica con il proprio dettato normativo soluzioni specifiche correlate alle esigenze di comuni di piccole dimensioni lasciando come già detto agli stessi la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa;

Ricordato altresì che, per il principio di precauzione e protezione, le norme e direttive europee promuovono una forma di partecipazione "attiva" basata sulla raccolta di indicazioni, pareri e elementi conoscitivi, non solo da parte degli Enti e soggetti competenti, ma anche e soprattutto da parte dei più diffusi portatori di interessi, non ultimo gli stessi cittadini, prima di assumere agli atti conclusivi dei procedimenti ambientali;

Visto l'Atto di Indirizzo della Giunta Comunale n. 2 del 2012 con il quale sono state promosse ulteriori forme di partecipazione oltre a quelle convenzionali ai sensi delle normative vigenti, quali pubblicazione all'albo pretorio e sul sito del comune dando mandato al Servizio "Ambiente, Vincolo Idrogeologico e Beni Vincolati", di presentare atti informativi alla Commissione Consiliare Permanente "Ambiente e Territorio" in merito alle verifiche di assoggettabilità e alle valutazioni VAS e VIA prima della conclusione dei procedimenti con recepimento e valutazione degli eventuali contributi prima dell'emissione dell'atto conclusivo;

Preso atto della macro-organizzazione dell'ente approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 21.03.2011, esecutiva, e delle competenze assegnate con le relative determinazioni dirigenziali;

Preso atto che:

- il Servizio Ambiente - Vincolo Idrogeologico - Beni vincolati si è dotato di un laboratorio di elaborazione e gestione dei dati ambientali e territoriali finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo del territorio e delle risorse e al monitoraggio delle stesse in relazione all'attuazione di piani e progetti;
- all'interno di tale servizio vi sono figure professionali altamente qualificate in materia ambientale e che il Comune ha tra l'altro dedicato un tecnico alla tutela del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004;
- tale organizzazione garantisce da un lato la competenza tecnica dall'altro la separazione ed indipendenza dai procedimenti formativi di piani e programmi;

Ritenuto pertanto di provvedere, in linea con il mutato e maturato scenario



normativo, all'istituzione di un nucleo tecnico comunale di valutazione con un adeguato grado di autonomia e competenza in materia ambientale e paesaggista per le procedure di VAS e di VIA di competenza comunale che possa svolgere i compiti attribuiti dalla legge all'Autorità Competente distintamente dalla precedente e dal proponente;

Preso atto nello specifico che nei procedimenti di variante agli strumenti di pianificazione e governo del territorio di iniziativa comunale il proponente è il Servizio Urbanistica e l'autorità procedente è il Consiglio Comunale che approva il piano;

Visto l'Atto di Indirizzo della Giunta n. 6 del 22.03.2012 che si allega alla presente a farne parte integrante (**allegato C**);

Ritenuto altresì di demandare a tale nucleo l'elaborazione di un regolamento con il quale provvedere a fornire strumenti operativi, gestionali e decisionali riguardo dell'applicazione della normativa di tutela ambientale alle peculiarità locali e territoriali;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore "Lavori Pubblici, Grandi Opere e Infrastrutture", che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**allegato A**);

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata;

Udita la discussione consiliare meglio riassunta nel verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 11, nessun voto contrario, astenuti n. 4 (Roberto Ferraro, Elisa Bini, Michele Altini ed Elena Beretta) espressi in forma palese dai n. 15 membri del Consiglio presenti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA

1. Di prendere atto della relazione tecnica allegata alla presente a farne parte integrante (**allegato B**).
2. Di istituire il nucleo tecnico comunale di valutazione ambientale al quale attribuire, fino all'approvazione del regolamento di cui al successivo punto 6, le competenze in materia di tutela ambientale, costituito da figure professionali interne all'ente in grado di svolgere le mansioni attribuite alla competenza comunale dalla legge in materia ambientale per le procedure di VAS e di VIA composto da:
 - a. Presidente – Dirigente del Settore Lavori Pubblici Grandi Opere e Infrastrutture
 - Membri
 - b. Responsabile del Servizio Ambiente Vincolo Idrogeologico e Beni Storici,
 - c. Esperto in materia ambientale;
 - d. Esperto in materia di difesa del suolo;
 - e. Esperto in materia ingegneristica;
 - f. Esperto in materia paesaggistica.
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici Grandi Opere e



Infrastrutture di provvedere con proprio atto, sentita la Giunta Comunale, all'individuazione del personale tecnico specializzato facente parte di detto nucleo.

4. Di attribuire al suddetto nucleo tecnico comunale di valutazione un elevato grado di autonomia in materia di tutela ambientale, così come definito e richiesto dalla normativa vigente in premessa richiamata.

5. Di nominare quale Autorità Competente ai sensi della normativa vigente, fino all'approvazione del regolamento di cui al successivo punto 6, il suddetto nucleo tecnico comunale di valutazione.

6. Di dare a mandato all'Autorità Competente come sopra nominata di provvedere, nelle prime sedute dal suo insediamento, alla redazione, entro sessanta giorni dalla sua nomina, di un regolamento specifico sulle procedure VAS e VIA di competenza comunale, così da garantire da un lato l'adeguamento alle peculiarità comunali locali e territoriali alle regole nazionali e regionali di tutela ambientale, dall'altro l'articolazione certa della propria attività, e sulle modalità di espressione dei pareri dei vari settori del comune in merito alle procedure di competenza degli altri enti (provinciali, regionali e statali) quando l'amministrazione viene chiamata a esprimersi come ente territorialmente interessato e/o competente in materia ambientale.

7. Di individuare i seguenti principi basilari per la redazione di tale regolamento:

- a. tutela della salute umana;
- b. tutela dell'ambiente;
- c. tutela del paesaggio;
- d. trasparenza
- e. partecipazione "attiva"
- f. non aggravio dei procedimenti e delle risorse dell'ente

8. Di prendere atto dei procedimenti in corso elencati nella relazione tecnica.

9. Di portare gli stessi a termine con le procedure attuali fino all'entrata in vigore del regolamento di cui sopra.

10. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (**allegato A**).

Indi il Consiglio Comunale

in ragione delle tempistiche individuate per redigere il Regolamento di cui al punto 6 della presente deliberazione

con successiva votazione e con voti favorevoli n. 11, nessun voto contrario, astenuti n. 4 (Roberto Ferraro, Elisa Bini, Michele Altini ed Elena Beretta) espressi in forma palese dai n. 15 membri del Consiglio presenti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori



COMUNE DI SAN MINIATO
Provincia di Pisa

nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato "A" alla deliberazione del n. 34 del 30/4/12

composto da 1 foglio

F.to Il Segretario Generale
Dr.ssa Rita Milaneschi



COMUNE DI SAN MINIATO

Provincia di Pisa

Oggetto del provvedimento:

PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - COSTITUZIONE NUCLEO TECNICO COMUNALE DI VALUTAZIONE - AUTORITA' COMPETENTE - NOMINA

Il sottoscritto Dirigente del **SETTORE LAVORI PUBBLICI, GRANDI OPERE E INFRASTRUTTURE**, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - T.U.E.L.*, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 18, comma 3, lettera g, del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, esprime il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto

PARERE FAVOREVOLE

San Miniato, li 11/04/2012

Il Dirigente

(Ing. ALESSANDRO ANNUNZIATI)

Atto B deliberazione del n. 34 del 30/4/12
composto da 9 pagine



F.to Il Segretario Generale
Dr.ssa Rita Milaneschi

COMUNE DI SAN MINIATO
PROVINCIA DI PISA

Settore Lavori Pubblici Grandi Opere e Infrastrutture
Servizio Ambiente Vincolo Idrogeologico e Beni Storici

PROCEDURE DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

RELAZIONE TECNICA

Marzo 2012

Il Dirigente: Ing. Alessandro Annunziati

PREMESSE

Le presenti note sono finalizzate alla definizione a livello comunale delle procedure di valutazione ambientali in relazione ai piani ai programmi e ai progetti in ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti. I procedimenti in oggetto sono la Valutazione d'impatto Ambientale introdotta dalla direttiva comunitaria 85/337/CEE e la valutazione ambientale strategica introdotta più recentemente dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE.

In linea generale il processo di VAS precede e non necessariamente determina, la procedura di VIA. Le due tipologie di valutazione agiscono in due fasi diverse su due oggetti diversi, con finalità diverse anche se complementari; mentre la VAS è una procedura che agisce per valutare gli effetti ambientali prodotti da piani o programmi, la VIA è una procedura che agisce per valutare gli impatti ambientali (cioè le variazioni di stato delle componenti ambientali) causati da progetti od opere. Ciò significa che le valutazioni sugli effetti ambientali devono poter fluire in tutti i passaggi della pianificazione-progettazione. Sotto un profilo giuridico il principio guida della VAS è quello di precauzione, che consiste nell'integrazione dell'interesse ambientale rispetto agli altri interessi (tipicamente socio-economici) che determinano piani e politiche. Il principio guida della VIA è invece quello, più immediatamente funzionale, della prevenzione del danno ambientale. Sulla base di questa distinzione di principi si comprende come mai la VAS venga talvolta definita come processo, mentre la VIA è definita come procedura, con soggetti, fasi e casistiche di esiti definibili molto più rigidamente.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) infatti è un processo finalizzato ad integrare considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi, per migliorare la qualità decisionale complessiva. In particolare l'obiettivo principale della VAS è valutare gli effetti ambientali dei piani o dei programmi, prima della loro approvazione, durante ed al termine del loro periodo di validità. Ciò serve soprattutto a sopperire alle mancanze di altre procedure parziali di valutazione ambientale, introducendo l'esame degli aspetti ambientali già nella fase strategica. Altri obiettivi della VAS riguardano sia il miglioramento dell'informazione della gente sia la promozione della partecipazione pubblica nei processi di pianificazione-programmazione.

Le procedure di VAS possono essere considerate un'evoluzione di quelle relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La Direttiva europea 85/337/CEE (conosciuta come la Direttiva VIA) si rivolge solo a determinate categorie di progetti individuati negli allegati. Il concetto di valutazione strategica invece è nato nell'ambito della pianificazione e degli studi regionali per cercare di risolvere i limiti dell'approccio per progetti. La regione toscana infatti, precorrendo i tempi, aveva soddisfatto tale necessità introducendo con la L.R. 1/2005 la Valutazione integrata con la quale intendeva salvaguardare l'impatto sull'ambiente dell'attuazione delle previsioni di piano.

La Direttiva Europea sulla VAS del 2001 ha imposto a tutti gli stati membri dell'Unione Europea la ratifica della direttiva nelle normative nazionali entro il 21 luglio 2004. Molti degli Stati membri hanno iniziato a implementare la Direttiva a partire dai temi più strettamente connessi alla pianificazione territoriale, per poi estendere l'approccio a tutte le politiche con effetti rilevanti per l'ambiente. Il processo di ratifica della Direttiva VAS è avvenuto con tempi differenti: molte nazioni che hanno una tradizione consolidata nell'ambito delle procedure di approvazione ambientale, come la Danimarca, l'Olanda, la Finlandia e la Svezia, hanno ratificato la Direttiva VAS in tempi assai brevi; tutti gli Stati membri hanno recepito la direttiva entro il 2009. In Italia la Direttiva VAS è stata recepita con il D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152, ed è entrata in vigore solo il 31 luglio 2007.

Come spesso succede nel sistema legislativo italiano, anche la normativa sulla VAS è stata ripetutamente revisionata ed aggiustata, con numerosi altri decreti nazionali o con leggi regionali. Tutte queste variazioni normative, che certamente continueranno a susseguirsi anche nel prossimo futuro, rendono complesso il corretto recepimento della Direttiva VAS con modalità omogenee tra le varie Regioni italiane.

Attualmente la VAS si applica in Toscana a molti tipi di piani-programmi. Viene effettuata una VAS per tutti i piani e i programmi dei seguenti settori: acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti sottoposti a Via.

La Commissione Europea prevede di verificare periodicamente lo stato di ratifica e l'efficacia della Direttiva VAS. Il primo rapporto di verifica (COM/2009/469) indica che la Commissione ha avviato studi per verificare la conformità del recepimento ed ha condotto diversi procedimenti d'infrazione per recepimento non corretto. La maggior parte degli Stati membri ha indicato che la VAS ha contribuito a migliorare l'organizzazione delle procedure di pianificazione.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

La direttiva europea 42/CE del 2001 ha introdotto la valutazione ambientale oltre che per i progetti (Valutazione d'Impatto Ambientale) anche per i piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente. Obiettivo della direttiva è quello, ai sensi dell'art. 174 del trattato, di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante l'elaborazione del piano o programma ed anteriormente alla sua adozione. Lo stesso articolo del trattato al fine di garantire la protezione di beni fondamentali, quali la salute e l'ambiente, introduce il principio di precauzione, con il quale impone determinare cautele in un momento anteriore a quello decisionale;

Il D. Lgs 152/2006 ha recepito totalmente il principio europeo secondo cui la politica della Comunità in materia ambientale deve contribuire, tra l'altro, a seguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa deve essere fondata sul principio della precauzione. Tale Decreto legislativo definisce i piani e programmi che sono soggetti alla VAS in quanto possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ed i progetti che sono soggetti a VIA.

La regione toscana con la L.R. 10 del febbraio 2010 contenente "Norme in materia di valutazione ambientale strategica VAS, di valutazione di impatto ambientale VIA e di valutazione di incidenza" così come recentemente modificata dalla L.R. 6 del 2012, in attuazione all'art. 35 del succitato D. Lgs, adegua il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo considerando che il suo intervento legislativo, oltre che urgente è opportuno in quanto, ancorché l'ambiente rientri nella competenza legislativa esclusiva dello stato ai sensi dell'art. 117 comma 2 lettera s della Costituzione Italiana, risponde all'esigenza di adattamento delle regole di tutela ambientale alle peculiarità locali e territoriali.

DEFINIZIONI

Per poter entrare nel merito dei procedimenti in oggetto è necessario fornire delle definizioni univoche in ottemperanza di quanto espresso dalle normative sopra richiamate:

a) *valutazione ambientale di piani e programmi VAS*: il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

b) *valutazione ambientale dei progetti VIA*: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi sopra citati;

c) *impatto ambientale*: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

d) *patrimonio culturale*: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché il paesaggio così come individuato dagli strumenti di pianificazione territoriale;

e) *piani e programmi*: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche;

f) *rapporto ambientale*: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di legge;

g) *progetto preliminare*: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

h) *progetto definitivo*: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

i) *studio di impatto ambientale*: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di legge;

l) *norma di qualità ambientale*: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;

m) *verifica di assoggettabilità*: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti piano o programma possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;

n) *parere motivato*: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;

o) *provvedimento di verifica*: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

p) *provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale*: il provvedimento dell'autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. è un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all'articolo 26;

q) *autorità competente*: la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato, e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;

r) *autorità procedente*: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma medesimi;

s) *proponente*: eventuale soggetto pubblico o privato, se diverso dall'autorità procedente, che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;

t) *soggetti competenti in materia ambientale*: soggetti pubblici, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

u) *enti territoriali interessati*: gli enti locali il cui territorio è interessato dalle scelte del piano o programma

v) *consultazione*: processo costituito dall'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato finalizzata alla raccolta dei dati e all'acquisizione di pareri;

z) *pubblico*: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

y) *pubblico interessato*: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE

VAS

I piani o programmi di cui trattasi possono essere soggetti a VAS oppure possono essere sottoposti ad una verifica preliminare che determina la loro assoggettabilità o meno alla VAS.

Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il

quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA;

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

c) le modifiche ai piani e programmi di cui sopra

L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui sopra;

In particolare per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione e di governo del territorio la legge regionale specifica in maniera precisa che si procede all'effettuazione della VAS nei seguenti strumenti e atti:

a) piano di indirizzo territoriale;

b) piano territoriale di coordinamento;

c) piano strutturale;

d) regolamento urbanistico;

e) piano complesso d'intervento;

g) varianti agli strumenti ed atti di cui sopra.

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.

VIA

Sono sottoposti alla procedura di valutazione tutti i progetti riportati negli allegati delle leggi vigenti suddivisi tra quelli di competenza statale regionale, provinciale e comunale e le loro varianti; sono altresì individuati negli stessi allegati i progetti che sono sottoposti ad una preliminare verifica in merito all'assoggettabilità o meno alla VIA.

INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE

Secondo quanto definito dalle normative vigenti, ogni ente a cui compete il piano o programma da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS, deve individuare nell'ambito della propria autonomia, il soggetto a cui affidare le funzioni di autorità competente. Mentre l'attribuzione dell'autorità procedente così come definito dalla legge è individuabile intuitivamente a seconda della tipologia del piano o programma in questione, così come il proponente che è colui che elabora e propone il piano o programma, l'individuazione dell'autorità competente per legge deve soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

a) separazione rispetto all'autorità procedente;

b) adeguato grado di autonomia;

c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

La Regione Toscana, in sede di prima applicazione, con Deliberazione della Giunta Regionale n° 87 del 09/02/2009, aveva individuato l'Autorità Competente per i piani e programmi di competenza regionale nella la Giunta Regionale con il supporto tecnico istruttorio del nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV). Con la LR 6/2012 ha provveduto a modificare quanto sopra per garantire e valorizzare l'autonomia e l'indipendenza dell'autorità competente prescrivendo che la medesima fosse dotata di adeguata professionalità e di specifiche competenze in materia. Pertanto, con la recente legge regionale suddetta, ha individuato l'autorità competente nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica, lasciando agli enti locali la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l'individuazione di tale autorità, sia pure nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge che, in relazione a tale aspetto, indica soluzioni specifiche anche per venire incontro alle esigenze di comuni di piccole dimensioni

Il Comune di San Miniato, seguendo il percorso avviato dalla provincia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17.04.2009 aveva in prima istanza identificato quale "autorità competente" la Giunta Comunale che si sarebbe avvalsa del supporto tecnico del Settore Pianificazione e Sviluppo Economico. Alla luce della nuova normativa regionale risulta necessario individuare quale autorità competente un gruppo di lavoro tecnico con una adeguato grado di autonomia e competenza in materia ambientale e paesaggistica costituito da figure professionali altamente qualificate in materia ambientale e di paesaggio e che goda di un adeguato grado di autonomia e competenza in materia ambientale e paesaggista per le procedure di VAS e di VIA di competenza comunale.

A questo proposito si ricorda che l'ente si è dotato di un laboratorio di elaborazione e gestione dei dati ambientali e territoriali finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo del territorio e delle risorse e al monitoraggio delle stesse in relazione all'attuazione di piani e progetti. Il laboratorio è gestito da figure professionali altamente qualificate in materia ambientale del Servizio Ambiente Vincolo Idrogeologico e Beni Storici, le quali, se coadiuvate dall'apporto del tecnico a cui l'amministrazione ha affidato le funzioni di tutela del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, posso svolgere le competenze definite dalla legge, quale autorità competente.

PARTECIPAZIONE

La direttiva europea 2001/42/CE ha introdotto tra le altre cose, una diversa forma di partecipazione ai procedimenti di VAS e "attiva" basata sulla raccolta di indicazioni, pareri e elementi conoscitivi, non solo da parte degli Enti e soggetti competenti, ma anche e soprattutto da parte dei più diffusi portatori di interessi, non ultimo gli stessi cittadini, prima di assumere agli atti conclusivi dei procedimenti ambientali. Le normative statali e regionali incentivano tutte le forme necessarie a far sì che sia assicurato l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull'ambiente, in tutte le fasi del procedimento.

In relazione a questo con con l'atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 2 del 2012 l'amministrazione promuove ulteriori forme di partecipazione oltre a quelle convenzionali ai sensi delle normative vigenti, quali pubblicazione all'albo pretorio e sul sito del comune dando mandato al Servizio Ambiente, Vincolo Idrogeologico e Beni Vincolati, presentando atti informativi alla commissione consiliare Ambiente e Territorio in merito alle verifiche di assoggettabilità e alle valutazioni VAS e VIA prima della conclusione dei procedimenti con recepimento e valutazione degli eventuali contributi prima dell'emissione dell'atto conclusivo.

Nell'ambito del procedimento possono essere proposti progetti di promozione della partecipazione specifiche con i quali è possibile attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione alla L.R. 69/2007.

PROCEDIMENTI DI VAS CONCLUSI ED IN CORSO

Per il monitoraggio previsto dalla normativa dei procedimenti di VAS finalizzato alla verifica degli effetti dell'applicazione di tali procedure, il comune aggiorna ogni anno l'elenco dei procedimenti in corso e quelli conclusi inviandone copia alla Regione Toscana.

Di seguito sono riportate le tabelle schematiche:

VAS

Procedimenti di Verifica di Assoggettabilità conclusi nel 2011							
COMUNE DI SAN MINIATO							
Titolo del Piano o della variante	Tipologia di Piano A/B	Proponente	Autorità Procedente	Autorità Competente VAS	Data di avvio della procedura	Data di emissione del provvedimento di verifica	Esito (assoggettato / escluso / escluso con prescrizioni)
1 Piano Attivativo TIR 3c e contestuale variante al Regolamento Urbanistico (RU) vigente	B	Caponi Carlo, Caponi Graziella, Sabatini Sabatino, Massaini Ferdinando, Scazzelli Laura, Magnolfi Gabriella	Consiglio Comunale	Giunta Comunale	02/12/2010	13/07/2011	escluso con prescrizioni
2 Variante al regolamento urbanistico e al piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni	A/B	Servizio Pianificazione Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Consiglio Comunale	Giunta Comunale	11/05/2011	03/08/2011	escluso
Note alla tabella							
Tipologia di Piano							
Strumenti della pianificazione territoriale e loro varianti	A						
Atti di governo del territorio e loro varianti	B						

Nessun procedimento di VAS in corso

CONCLUSIONI

Da quanto riportato nei precedenti paragrafi si deduce la necessità di adeguare, rispetto alle realtà specifiche locali, le disposizioni delle normative comunitarie, nazionali e regionali in ordine alle procedure di verifica ambientale strategica per i piani o programmi e valutazione di impatto ambientale relativa ai progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente.

Come prima necessità vi è quella di individuare un nucleo tecnico di valutazione che possa svolgere le mansioni attribuite dal D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii. e dalla L.R. 10/2010 e ss. mm. ii all'autorità competente, garantendo:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia;
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.


Per questo aspetto si ricorda che il Servizio Ambiente Vincolo Idrogeologico e Beni Storici si è dotato di un laboratorio di elaborazione e gestione dei dati ambientali e territoriali finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo del territorio e delle risorse e al monitoraggio delle stesse in relazione all'attuazione di piani e

progetti e gestito da figure professionali altamente qualificate in materia ambientale che, coadiuvate dall'apporto del tecnico a cui sono state affidate funzioni di tutela del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, posso svolgere le competenze definite dalla legge, quale autorità competente.


La seconda necessità che emerge è quella di dotare l'amministrazione di uno specifico regolamento che oltre ad individuare in maniera univoca l'iter procedurale delle VAS e VIA, chiarisca e definisca alcuni aspetti peculiari che le norme rimandano agli enti stessi quali:

- ⊙ individuazione dell'autorità competente;
- ⊙ individuazione dell'autorità procedente;
- ⊙ partecipazione in tutte le fasi del procedimento;
- ⊙ semplificazione dei procedimenti anche in rapporto agli adempimenti specifici dei piani o programmi;
- ⊙ modalità di espressione dei pareri dei vari settori del comune in merito alle procedure di competenza degli altri enti (provinciali, regionali e statali) quando l'amministrazione viene chiamata a esprimersi come ente territorialmente interessato e/o competente in materia ambientale

San Miniato 13 marzo 2012

Il Dirigente -
Ing. Alessandro A. 





GIUNTA COMUNALE

ATTO DI INDIRIZZO N° 6 DEL 22/03/2012

OGGETTO: Procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA) - Costituzione nucleo tecnico comunale di valutazione - Autorità competente.

L'anno Duemiladodici e questo giorno (ventidue) del mese di Marzo, alle ore 14:30 - nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale composta dai Sigg.ri:

GABBANINI VITTORIO	- Sindaco
ROSSI CHIARA	- Vice Sindaco
BERTINI GIANLUCA	- Assessore
GIUNTI GIUDITTA	- Assessore
GOZZINI GIACOMO	- Assessore
PIAMPANI MARIATERESA	- Assessore
SPALLETTI DAVID	- Assessore

si è riunita per trattare gli argomenti posti all'o.d.g..

Presiede l'adunanza il Sig **GABBANINI VITTORIO**, in qualità di **Sindaco**; nessun assessore risulta assente.

Pertanto il numero totale dei presenti è n. 7; il numero totale degli assenti è n. 0. Assiste il **Segretario Generale, MILANESCHI RITA**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulle proposte all'ordine del giorno.

LA GIUNTA

Premesso che:

- l'art. 6 del trattato istitutivo dell'Unione Europea stabilisce l'inderogabile necessità di integrare le politiche e le azioni con la prospettiva dello sviluppo sostenibile;
- l'art. 174 del trattato, al fine di garantire la protezione di beni fondamentali, quali la salute e l'ambiente, introduce il principio di precauzione, con il quale impone determinate cautele in un momento anteriore a quello decisionale;
- l'art. 174 suddetto rientra tra le disposizioni che esprimono gli obiettivi fondamentali e principi essenziali con valore costituzionale e quindi vincolante per gli stati membri;
- con la direttiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, è stata introdotta la valutazione ambientale strategica concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente con lo scopo dichiarato all'articolo 1 della direttiva, di garantire un <<elevato livello di protezione dell'ambiente (...) all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile>>;
- la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita, dallo Stato Italiano, con la parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni;
- l'art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 definisce e distingue, tra l'altro, le tre figure cardine del procedimento di verifica:
 - o autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano,



COMUNE DI SAN MINIATO
Provincia di Pisa

programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

- autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti;
- proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;

- l'art. 7 dello stesso D. Lgs.:

- al comma 6 definisce che in sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, a cui compete l'attività di valutazione ambientale;
- al comma 7 demanda alle Regioni il compito di emanare leggi e regolamenti con i quali disciplinare le proprie competenze e quelle degli altri Enti Locali;

- la Regione Toscana, in sede di prima applicazione, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 87 del 09.02.2009, ha approvato la circolare "Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS e VIA" con la quale ha:

- individuato l'Autorità Competente per i piani e programmi di competenza regionale nella la Giunta Regionale con il supporto tecnico istruttorio del nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV);
- impartito alle amministrazioni locali l'indirizzo di provvedere preliminarmente alla individuazione dell'Autorità Competente quale condizione imprescindibile per l'applicazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 e delle norme regionali compatibili;

- in data 10 febbraio 2010 la Regione Toscana ha emanato la Legge Regionale n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" con la quale ha definito e regolato i procedimenti di VAS e VIA, nella quale Legge ha confermato nuovamente quale Autorità Competente la Giunta Regionale;

- in data 17.02.2012 la Regione Toscana con Legge Regionale n. 6 ha modificato ed integrato il dettato normativo della Legge Regionale n. 10, ed in particolare all'art. 12 ha:

- al comma 1 definito i requisiti che l'Autorità Competente deve possedere ed in particolare:
 - a) separazione rispetto all'autorità procedente;
 - b) adeguato grado di autonomia;
 - c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;
- al comma 2 individuato e nominato per i piani e programmi approvati dalla Regione l'Autorità Competente nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), recependo in tale modo il principio contenuto nel D. Lgs. n. 152/2006 secondo il quale vi deve essere separazione tra autorità procedente ed autorità competente per la VAS, in modo da valorizzare l'autonomia e l'indipendenza dell'autorità competente prescrivendo che la medesima sia dotata



COMUNE DI SAN MINIATO
Provincia di Pisa

di adeguata professionalità e di specifiche competenze tecniche;

- al comma 3 lasciato agli Enti Locali la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l'individuazione di tale autorità, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge regionale;

- il Comune di San Miniato in sede di prima applicazione e coerentemente alle prime indicazioni regionali ha con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17.04.2009 identificato quale "autorità competente" la Giunta Comunale con il supporto tecnico istruttorio delle strutture interne al Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico;

- l'evoluzione normativa sopra indicata con il modificato dettato normativo regionale ha determinato la necessità di provvedere alla nomina dell'Autorità Competente andando a modificare quanto a suo tempo deliberato dal Consiglio Comunale con la citata Deliberazione n. 39/2009;

Ricordato che l'Amministrazione Comunale è chiamata a esprimere pareri e contributi in qualità di ente territorialmente interessato e/o ente competente per i procedimenti di competenza statale, regionale e provinciale coordinando i vari settori interessati dal procedimento;

Visto il D. Lgs. n. 152/2006 e successive sue modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 10/2010 e successive sue modifiche ed integrazioni;

Richiamati i principi fondanti comunitari, di protezione e precauzione, in ordine ai procedimenti di Valutazione nonché quello della separazione tra Autorità Procedente e Autorità Competente;

Ricordato che l'Autorità Competente, deve essere un soggetto pubblico, con competenza tecnica e specializzazione in materia di tutela ambientale;

Preso atto che la Legge Regionale Toscana n. 10/2010 e successive sue modifiche ed integrazioni indica con il proprio dettato normativo soluzioni specifiche correlate alle esigenze di comuni di piccole dimensioni lasciando come già detto agli stessi la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa;

Ricordato altresì che, per il principio di precauzione e protezione, le norme e direttive europee promuovono una forma di partecipazione "attiva" basata sulla raccolta di indicazioni, pareri e elementi conoscitivi, non solo da parte degli Enti e soggetti competenti, ma anche e soprattutto da parte dei più diffusi portatori di interessi, non ultimo gli stessi cittadini, prima di assumere gli atti conclusivi dei procedimenti ambientali;

Visto l'Atto di Indirizzo della Giunta Comunale n. 2/2012 con il quale sono state promosse ulteriori forme di partecipazione oltre a quelle convenzionali ai sensi delle normative vigenti, quali pubblicazione all'albo pretorio e sul sito del comune dando mandato al Servizio "Ambiente, Vincolo Idrogeologico e Beni Vincolati" di presentare atti informativi alla Commissione Consiliare Permanente "Ambiente e Territorio" in merito alle verifiche di assoggettabilità e alle valutazioni VAS e VIA prima della conclusione dei procedimenti con recepimento e valutazione degli eventuali contributi prima dell'emissione dell'atto conclusivo;

Preso atto della macro-organizzazione dell'ente approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 21.03.2011 e delle competenze assegnate con le relative determinazioni dirigenziali;

Preso atto che:

- il Servizio Ambiente - Vincolo Idrogeologico - Beni vincolati si è dotato di un



laboratorio di elaborazione e gestione dei dati ambientali e territoriali finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo del territorio e delle risorse e al monitoraggio delle stesse in relazione all'attuazione di piani e progetti;

- all'interno di tale servizio vi sono figure professionali altamente qualificate in materia ambientale e che il Comune ha tra l'altro dedicato un tecnico alla tutela del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004;
- tale organizzazione garantisce da un lato la competenza tecnica dall'altro la separazione ed indipendenza dai procedimenti formativi di piani e programmi;

Ritenuto pertanto di provvedere, in linea con il mutato e maturato scenario normativo, alla istituzione di un nucleo tecnico comunale di valutazione con un adeguato grado di autonomia e competenza in materia ambientale e paesaggista per le procedure di VAS e di VIA di competenza comunale che possa svolgere i compiti attribuiti dalla legge all'Autorità Competente distintamente dalla precedente e dal proponente;

Preso atto nello specifico che nei procedimenti di variante agli strumenti di pianificazione e governo del territorio di iniziativa comunale il proponente è il Servizio Urbanistica e l'autorità precedente è il Consiglio Comunale che approva il piano;

Ritenuto, altresì, di demandare a tale nucleo la elaborazione di un regolamento con il quale provvedere a fornire strumenti operativi, gestionali e decisionali riguardo dell'applicazione della normativa di tutela ambientale alle peculiarità locali e territoriali;

Omessi i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del presente atto, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

A voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge;

ESPRIME IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

1. Che il Servizio "Ambiente Vincolo Idrogeologico e Beni Storici" provveda a sottoporre per l'approvazione al prossimo Consiglio Comunale gli atti necessari per dotare il Comune di San Miniato di un idoneo organo pubblico in grado di svolgere le mansioni attribuite alla competenza comunale dalla legge in materia ambientale per le procedure di VAS e di VIA ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R.T. n. 10/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Che tale soggetto sia individuato nella proposta da sottoporre al Consiglio nel nucleo tecnico meglio definito in narrativa, quale autorità competente ai sensi della vigente normativa sopra citata.
3. Alla presente si allega il testo della L.R.T. n. 10/2010 così come integrata e modificata dalla L.R.T. n. 6/2012.
4. Di trasmettere copia del presente atto di indirizzo al Settore 3 "Lavori Pubblici, Grandi Opere e Infrastrutture".



COMUNE DI SAN MINIATO
Provincia di Pisa

Firmati all'originale:

Il Segretario
f.to RITA MILANESCHI



Il Presidente
f.to MARZIA BELLINI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

- con esclusione degli allegati
- completa degli allegati

San Miniato, 11.05.2012



Il Funzionario incaricato
(Sonia Arfaioni)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione n. 34 del 30/04/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

San Miniato, 11.05.2012



f.to IL MESSO COMUNALE
(Cecilia Conti)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione n. 34 del 30/04/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 11/05/2012 al 25/05/2012 e che contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni

San Miniato,

22 SET. 2012



f.to IL MESSO COMUNALE

(CECILIA CONTI)

Il sottoscritto Responsabile dell'Unità Operativa "Segreteria Generale" attesta che la presente deliberazione n. 34 del 30/04/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva il 21/05/2012 decorso il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

San Miniato,

22 SET. 2012



f.to IL RESPONSABILE
(Sonia Arfaioni)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

- con esclusione degli allegati
- completa degli allegati

San Miniato,

22 SET. 2012



Il Funzionario incaricato
(Sonia Arfaioni)